



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Regolamento per l'accesso ai mezzi motorizzati nelle zone
B1, B2, B3, C1 e D del Consorzio del Parco regionale dei
Colli di Bergamo

(Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 17 del 28 luglio 1998)

Consorzio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI MEZZI MOTORIZZATI NELLE ZONE B1, B2, B3, C1 E D DEL CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

Art. 1 OGGETTO DELLA NORMATIVA

1. Il piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, approvato con L.R. n. 8/91, prevede all'art. 23.1, senza possibilità di alcuna deroga, specifici divieti o limitazioni all'accesso dei mezzi motorizzati per le zone B1, B2, B3, C1 e D.
2. E' tuttavia consentito all'Autorità competente all'applicazione della suddetta legge regionale, il Presidente del Consorzio, consentire l'accesso con i mezzi motorizzati alle zone di divieto a quelle categorie di persone che ne necessitano, per giustificati motivi (attività di soccorso, di vigilanza e antincendio, attività agricolo - forestale, manutenzione e/o gestione ordinaria e straordinaria di beni ricompresi nelle aree protette), previa predisposizione di apposito regolamento d'uso, ai sensi dell'art. 3.4 della L.R. 8/91 e secondo le modalità previste dall'art. 21.1 comma b) della L.R. n. 86/83, che disciplini più specificatamente la materia.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3.4 della L.R. n. 8/91 e con le modalità previste dall'art. 21.1 comma b) della L.R. n. 86/83, l'accesso alle zone di divieto, di seguito individuate, in base a quanto previsto dalla citata L.R. n. 8/91:
 - ZONA B1 - Ai sensi dell'art. 8.5 della L.R. n. 8/91 (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo) nella zona B1, definita dal P.T.C. stesso è rigorosamente vietato l'accesso motorizzato "...salvo che per i mezzi pubblici e per quelli agricoli necessari alla coltivazione agricola e forestale".
 - ZONA B2 - Ai sensi dell'art. 9.3 comma 22) della L.R. n. 8/91 (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo) nella zona B2, definita dal P.T.C. stesso è vietato il transito con mezzi motorizzati "...fatta eccezione per mezzi di servizio o per quelli occorrenti all'attività agricolo - forestale".
 - ZONA B3 - Ai sensi dell'art. 10.7 comma m) della L.R. n. 8/91 (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo) nella zona B3, definita dal P.T.C. stesso è vietato l'uso dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili "...tranne che per i mezzi di servizio o per quelli necessari alla coltivazione agricola e forestale".
 - ZONA C1 - Ai sensi dell'art. 12.9 della L.R. n. 8/91 (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo) nella zona C1, definita dal P.T.C. stesso è vietata la circolazione motoristica al di fuori della viabilità esistente "...fatti salvi i mezzi connessi all'attività agricolo-forestale e i mezzi di servizio, di soccorso, di vigilanza e antincendio".
 - ZONA D - Ai sensi dell'art. 13.5 comma d) della L.R. n. 8/91 (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo) nella zona D, definita dal P.T.C. stesso è vietato l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili "...tranne che per i mezzi pubblici di servizio e per quelli necessari per la coltivazione agricola e forestale".

Art. 3 AUTORITA' COMPETENTE

1. Il Presidente pro - tempore del Consorzio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo è l'autorità competente all'applicazione del presente Regolamento, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento.
2. Il Presidente pro - tempore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ha la facoltà di non concedere, previo atto motivato, le autorizzazioni di cui al presente Regolamento qualora l'uso dei mezzi motorizzati e/o la loro tipologia non siano compatibili con le finalità di tutela e salvaguardia delle zone attraversate.

Art. 4 DEFINIZIONE DEI MEZZI MOTORIZZATI

1. Ai sensi del presente Regolamento sono definiti mezzi di servizio o mezzi pubblici tutti i mezzi motorizzati riconoscibili quali appartenenti agli organi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa, all'Esercito e alle Forze dell'Ordine in genere, ai Vigili del Fuoco, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. n. 105/80, agli Enti pubblici o agli enti di diritto pubblico che svolgano attività di manutenzione o di controllo di strutture e/o impianti posti nelle aree protette purché regolarmente in servizio.
2. Sono altresì ritenuti mezzi di servizio quei mezzi agricoli motorizzati utilizzati ai fini della coltivazione e manutenzione delle colture agricole e forestali dei fondi ricompresi nelle aree protette di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Sono inoltre considerati "mezzi di servizio" o mezzi agricoli anche tutti gli altri mezzi che per gli interventi di controllo, vigilanza, manutenzione e/o gestione ordinaria e straordinaria di beni ricompresi nelle aree protette abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente di cui al presente Regolamento.

Art. 5 UTENTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO NELLE ZONE PROTETTE SENZA RILASCIO DI PASS

1. Possono accedere nelle zone di divieto individuate al precedente articolo 2), senza alcuna autorizzazione ("pass") dell'Autorità competente di cui al presente Regolamento, le seguenti categorie di utenti:

- coloro che siano alla guida dei mezzi motorizzati definiti nei primi due commi del precedente articolo;
 - i portatori di Handicap con eventuale accompagnatore.
2. Tali utenti devono comunque rispettare le prescrizioni del P.T.C. e dei Regolamenti del Parco Regionale dei Colli di Bergamo , nonché della L.R. n. 8/76 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

UTENTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO NELLE ZONE PROTETTE PREVIO RILASCIO DI PASS

1. Sono autorizzati ad accedere nelle zone di divieto, limitatamente lungo i percorsi definiti dall'Autorità competente e rispettando le eventuali prescrizioni, previa compilazione del modulo di cui all'allegato "A" al presente Regolamento, le seguenti categorie di utenti:
- coloro che siano alla guida di mezzi motorizzati di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento e il loro familiari , purché individuati nell'apposito "pass";
 - coloro che abbiano evidenti difficoltà di deambulazione.

Art. 7

MODALITA' DI RILASCIO E UTILIZZO DEL PASS

1. Tutti i mezzi motorizzati appartenenti alle categorie individuate nel precedente articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, per poter accedere alle aree protette o nelle zone di divieto devono essere muniti di apposito "pass" rilasciato dall'Autorità competente di cui al presente Regolamento.
2. Il rilascio del "pass" è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal richiedente secondo il modello di cui al citato allegato "A" al presente Regolamento.
3. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal nulla - osta del Sindaco del comune di appartenenza del richiedente, per il transito nel territorio di propria competenza , facente parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
4. Il "pass" rilasciato dall'Autorità competente di cui al presente Regolamento dovrà contenere:
- i dati anagrafici del richiedente;
 - le caratteristiche e i dati del mezzo o dei mezzi motorizzati autorizzati a transitare e/o sostare nelle zone protette di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - i percorsi per cui tale autorizzazione ha valore;
 - il periodo di validità del "pass" e la relativa data di scadenza (massimo due anni dal momento del rilascio);
 - i familiari del richiedente contestualmente autorizzati;
 - il numero di repertorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
5. Verrà rilasciato da parte della medesima Autorità competente di cui al presente Regolamento, unitamente al "Pass" , anche un marchio adesivo, con il logo del Parco, che dovrà essere apposto in evidenza all'esterno su tutti i mezzi di cui venga autorizzato il transito e la sosta nelle aree protette o nelle zone di divieto.

Art. 8

VALIDITA' DEL "PASS" - SANZIONI

1. Il "pass" ha validità per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del rilascio, e, qualora, alla data di scadenza, permangano ancora le condizioni che hanno consentito il rilascio, tale "pass" potrà essere rinnovato per un analogo periodo previa ripresentazione della domanda con le medesime modalità di cui al presente Regolamento.
2. A coloro che a richiesta degli Agenti addetti alla Vigilanza presentino "pass" scaduto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della L.R. n. 86/83.
3. Analoghe sanzioni si applicano anche a coloro che, pur provvisti di "pass", non ottemperino alle prescrizioni del P.T.C. e della L.R. n. 8/76 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

DECADENZA DAL BENEFICIO DI TRANSITO E SOSTA

1. La mancata apposizione sull'esterno del mezzo motorizzato del marchio adesivo di cui al 5° comma dell'articolo 7) del presente Regolamento, la mancata esposizione del "pass" sul cruscotto delle automobili in sosta o in transito, ovvero, la mancata presentazione del "pass" al personale di Vigilanza, qualora richiesto, comportano la decadenza del beneficio di transito e sosta di cui al presente regolamento, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 30 della L.R. n. 86/83 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10

INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

1. La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente Regolamento comporta l'immediato ritiro del "pass" da parte degli Agenti di Vigilanza.

Art.11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 86/83, viene trasmesso alla Giunta Regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all'Albo Pretorio Consortile per il 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.3.4 della L.R. 8/91.

RICHIESTA DI RILASCIO " PASS "

Allegato A

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ tel. _____

quadro da compilare solo dai NON proprietari/affittuari

O _____ Eventuale grado di parentela : _____ del Sig.

O Incaricato per effettuare i seguenti interventi : _____
dal Sig. _____

O Residente nel Comune di _____ Via _____

- in possesso/affitto di O abitazione regolarmente censita e autorizzata

dall'Amm.ne _____ Comunale _____ di _____

O fondo agricolo - mappale n. _____

- in località _____

O In difficoltà di deambulazione a causa di _____

chiede

al Presidente del Parco,

di poter accedere alle seguenti località comprese nelle aree protette del Parco ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 12, 13 della L.R. n. 8/91: _____

posta nel Comune di _____ con il/i seguente/i mezzo/i motorizzato/i:

- tipo di veicolo _____ targa _____ o _____ n. _____ telaio _____

- tipo di veicolo _____ targa _____ o _____ n. _____ telaio _____

per un periodo di _____ (giorni/mesi/anni)

Allega il nulla-osta rilasciato dal Sindaco del Comune di _____

- _____ in data _____

- _____ in data _____

- _____ in data _____

li,

In fede

Copia per il Richiedente